



# **CORTE DI APPELLO DI ROMA**

## **REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO**

### **ART. 1 (CONVOCAZIONE)**

Il Consiglio Giudiziario è convocato dal Presidente della Corte di appello di regola il mercoledì alle ore 15.00 a settimane alterne.

La sezione autonoma per i giudici di pace è convocata dal Presidente della Corte di appello di regola una volta al mese, in data coincidente con quella della seduta del Consiglio giudiziario in orario antecedente.

In casi eccezionali, il singolo componente può chiedere di essere autorizzato dal Presidente a partecipare con modalità telematica

Entrambi gli organi possono essere convocati in altro giorno o in altra ora per discutere questioni indifferibili o urgenti.

Il Presidente adotta un calendario trimestrale di sedute del Consiglio e della sezione autonoma.

Gli avvisi, con allegato ordine del giorno, devono essere recapitati anche con posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni prima della seduta fissata.

### **ART. 2 (ORDINE DEL GIORNO)**

L'ordine del giorno è formato dal Presidente della Corte di appello.

Le pratiche pronte per la trattazione vengono portate in discussione sulla base dell'ordine cronologico e del numero progressivo di presentazione in segreteria.

Ciascun componente può chiedere che una determinata questione sia inserita nell'ordine del giorno della prima seduta utile. Uguale facoltà spetta ai magistrati ed ai giudici di pace del distretto.

Il Consiglio e la sezione autonoma deliberano sulla ammissibilità e stabiliscono, ove non ritengono di trattarla immediatamente, di rinviarne la trattazione alla seduta immediatamente successiva.

In caso di assoluta urgenza, in presenza di segnalazione del Consiglio Superiore della Magistratura o di necessità di rispetto di un termine, prima dell'inizio della riunione, il Presidente può proporre di inserire nell'ordine del giorno una nuova questione indicata come "pratica sopravvenuta". Sulla proposta deliberano il Consiglio e la sezione autonoma. E' comunque possibile, a richiesta di almeno un quinto dei presenti, rinviare la trattazione di ogni pratica ad altra seduta, da tenere in un termine congruo.

Nell'ordine del giorno inviato ai componenti è indicato, per ciascun punto, il relatore.

### **ART. 3 (CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI)**

Le pratiche vengono assegnate ai relatori con i criteri di seguito indicati.

I pareri sui magistrati concernenti valutazioni di professionalità, mutamento di funzioni, conferimenti incarichi direttivi e semi direttivi, nonché procedimenti disciplinari e

“paradisciplinari” vengono assegnati a rotazione singolarmente a ciascun relatore, secondo l’ordine alfabetico dell’iniziale dei cognomi dei magistrati componenti, sulla base dell’ordine cronologico e del numero progressivo di presentazione della pratica in segreteria.

Le pratiche di natura tabellare vengono assegnate per ciascun ufficio del distretto al relatore individuato collegialmente, altrimenti con sorteggio, sin dall’insediamento del Consiglio giudiziario. Per le pratiche provenienti dagli uffici di maggiori dimensioni è possibile prevedere che più di un componente possa essere individuato come relatore: in tal caso l’assegnazione fra i diversi componenti assegnatari per l’ufficio in questione viene effettuata o secondo le distinte conoscenze professionali dei componenti (civile/penale) o congiuntamente.

Per tutte le pratiche di natura tabellare, il Presidente agevola con le modalità ritenute più opportune, la preventiva conoscenza del contenuto delle pratiche stesse a tutti i componenti del consiglio giudiziario.

Le pratiche relative alle competenze specifiche in materia di tirocinio dei MOT (proposte di nomina dei magistrati coordinatori e affidatari, programma di tirocinio) sono assegnate al gruppo dei magistrati con funzioni di raccordo per il tirocinio dei MOT, individuati in numero di sei (due per ciascuna specializzazione, giudicante penale, civile e procura) dal Consiglio giudiziario, anche a turnazione.

Tutte le altre pratiche vengono assegnate dal Presidente al relatore avendo cura di perequare i carichi di lavoro dei componenti.

Ogni pratica resta assegnata al relatore designato con i criteri sopra indicati, anche se non viene definita nella seduta.

Il Presidente ha facoltà di assegnare al relatore la trattazione di singole pratiche con provvedimento motivato.

Ai relatori non saranno assegnate pratiche inerenti la specifica sezione o gruppo di lavoro cui appartiene il componente ed in caso di pratiche ad assegnazione automatica si attuerà lo scambio con la pratica assegnata in automatico al relatore che viene immediatamente dopo in ordine alfabetico. Negli altri casi provvederà il Presidente con atto motivato.

Gli stessi criteri di assegnazione, riferiti a tutti i suoi componenti, si applicano per le pratiche di competenza della sezione autonoma per i giudici di pace.

Ai fini della perequazione dei carichi di lavoro, i componenti togati appartenenti alla sezione autonoma cui verranno assegnate pratiche di competenza di quest’ultima con criterio automatico, verranno esonerati in pari misura nell’assegnazione di pratiche di competenza del Consiglio.

Nei casi di assenza imprevista del relatore il Presidente, tenendo conto dei criteri di incompatibilità sopra indicati, può assegnare le pratiche prontamente definibili ad altro consigliere

#### **ART. 4 (INCOMPATIBILITA’)**

Non possono partecipare alla discussione, né votare:

a) i componenti, dirigenti degli uffici giudiziari e i componenti di diritto nelle pratiche relative a valutazioni di atti, specie di carattere organizzativo, da essi direttamente adottati e nelle pratiche in cui abbiano emesso un atto della fase endoprocedimentale di competenza del Consiglio Giudiziario, nel caso in cui si profili una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi.

b) i componenti che siano diretti destinatari della delibera o che siano legati da vincoli di parentela sino al quarto o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, con i diretti destinatari della delibera.

### **ART. 5 (ASTENSIONE)**

Ciascun componente, inclusi quelli di diritto, ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dal voto:

- a) nei casi di cui all'art. 4;
- b) nel caso in cui sia commensale abituale o abbia comunque stretti rapporti di frequentazione con il diretto destinatario della delibera;
- c) nei casi in cui è in valutazione l'idoneità del magistrato a ricoprire un incarico per il quale il componente ha presentato domanda;
- d) negli altri casi in cui il componente versa in una situazione di potenziale conflitto di interesse.

Ciascun componente inclusi quelli di diritto, ha la facoltà di astenersi dalla discussione e/o dal voto in presenza di altre gravi ragioni di convenienza

Sulla dichiarazione di astensione decide il presidente del Consiglio giudiziario. Se la dichiarazione di astensione proviene dal presidente del consiglio giudiziario, la decisione è di competenza del consiglio giudiziario a maggioranza degli altri componenti presenti alla seduta.

In caso di astensione del relatore, la pratica è assegnata al componente che nell'ordine alfabetico segue immediatamente quello incompatibile. La prima pratica successiva è assegnata al consigliere sostituito.

### **ART. 6 (RICUSAZIONE)**

Nei casi di astensione obbligatoria di cui all'art. 5, ciascun componente può proporre istanza di ricusazione del relatore, sulla quale decide il Consiglio giudiziario a maggioranza senza la partecipazione del componente ricusato. In caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione la pratica verrà riassegnata ad uno degli altri componenti del consiglio giudiziario secondo i criteri ordinari.

### **ART. 7 (SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DI DIRITTO)**

In caso di astensione o di impedimento dei membri di diritto del Consiglio giudiziario a partecipare alla seduta, ciascuno di essi può essere sostituito esclusivamente dal magistrato che, in base alla normativa ordinamentale, subentra nelle attività dell'ufficio quando sussiste un suo impedimento allo svolgimento delle funzioni dirigenziali che gli sono attribuite.

### **ART. 8 (COMMISSIONI E COMITATI NOMINA DEI COMPONENTI)**

La nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati viene effettuata da Consiglio giudiziario secondo le indicazioni delle disposizioni che li prevedono e tenendo conto dell'apporto di esperienza di ciascuno nei settori.

Il Consiglio giudiziario nomina la Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze negli uffici giudiziari del distretto. La Commissione è formata, da nove componenti del Consiglio giudiziario, tra i quali due avvocati, uno per il settore civile ed uno per il settore penale, nonché, quali componenti esterni da tre magistrati per civile (di cui uno della sezione lavoro), tre magistrati per il penale e dai due referenti distrettuali per l'informatica.

La Commissione è presieduta da un componente togato del Consiglio Giudiziario indicato dallo stesso Consiglio e può essere rinnovata anche solo in parte e nella designazione del Presidente, ogni due anni.

La Commissione procede all'analisi delle pendenze e dei flussi nei singoli uffici, effettua l'istruttoria eventualmente necessaria e ne riferisce al Consiglio giudiziario, in occasione delle

proposte tabellari ovvero su richiesta, in caso di successive variazioni delle stesse. La Commissione si avvale dei necessari collaboratori secondo le regole previste dalle circolari vigenti.

#### **ART. 9 (SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI)**

Tutti componenti che partecipano alle sedute hanno diritto di intervenire nella discussione e di chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni

Le proposte relative a ciascuna pratica vengono poste in votazione nel seguente ordine; a) eventuale rinvio; b) eventuale istruttoria; c) eventuale emendamento; d) definizione nel merito. Il voto è espresso sempre in maniera palese.

Le sedute del Consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 10 (VERBALIZZAZIONE)**

Il verbale della riunione viene redatto dal Segretario – ed in sua assenza dal componente togato con minore anzianità in ruolo presente alla seduta – sotto la direzione del Presidente contestualmente alla trattazione della pratica con l'ausilio di mezzi informatici e se ne dà lettura all'esito della trattazione di ciascuna pratica. Pertanto, alla conclusione della seduta, il verbale si intende approvato. I pareri e le delibere fanno parte integrante del verbale e vanno letti contestualmente ad esso. Il verbale è redatto in forma riassuntiva con indicazione obbligatoria della data, luogo, ora di inizio e fine della seduta, nonché del nome di tutti i partecipanti.

Nel verbale viene annotato se la delibera è stata assunta all'unanimità o a maggioranza con indicazione, in quest'ultimo caso, del numero di voti favorevoli e contrari e delle astensioni dal voto; a richiesta degli interessati, il verbale riproduce in sintesi la motivazione del voto ed il nome dei consiglieri che la votano. Nel caso in cui la pratica sia approvata a maggioranza, la proposta scritta di minoranza viene allegata al verbale.

La verbalizzazione delle audizioni è di regola integrata dalla registrazione fonografica e, ove occorra, dalla relativa trascrizione.

#### **ART. 11 (ISTRUTTORIA)**

Il Consiglio giudiziario può svolgere ogni attività istruttoria necessaria non esplicitamente o implicitamente esclusa dall'Ordinamento giudiziario o dalle circolari del C.S.M., purchè la stessa abbia ad oggetto fatti o comportamenti che abbiano rilevanza con riferimento ai parametri previsti nello specifico procedimento e nella rigorosa osservanza delle garanzie dovute al magistrato interessato.

Il Consiglio Giudiziario svolge la propria attività istruttoria collegialmente.

Ciascun componente del Consiglio giudiziario ha facoltà di riferire fatti o elementi utili alla valutazione a sua conoscenza e di ottenerne l'inserimento a verbale.

#### **ART. 12 (PUBBLICITA' DELL'ORDINE DEL GIORNO E DEL VERBALE DELLE SEDUTE)**

L'ordine del giorno e il verbale delle riunioni del Consiglio sono, di regola pubblici.

Vengono pubblicati sul sito web della Corte di appello e trasmessi ai capi degli uffici per il successivo obbligatorio inoltro a mezzo posta elettronica ai magistrati dell'ufficio.

L'ordine del giorno viene pubblicato sul sito web di regola sette giorni prima della seduta e resta pubblicato sino al giorno della seduta stessa.

Il verbale viene pubblicato sul sito web nei giorni immediatamente successivi alla seduta cui si riferisce e resta consultabile su tale sito mediante allegazione in apposito spazio per almeno un anno.

E' esclusa dal regime di pubblicità sul sito web la verbalizzazione attinente i pareri sui magistrati, le pratiche relative a procedimenti disciplinari o "paradisciplinari" e quelle che implicano la trattazione o il riferimento a "dati sensibili", nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistono prevalenti ragioni di riservatezza.

La sorveglianza sull'applicazione dei criteri sopra indicati compete al Presidente della Corte di appello, il quale sottopone alla decisione del Consiglio giudiziario l'esame dei casi dubbi o controversi e di quelli per i quali ci sia una specifica richiesta di pubblicazione da parte di soggetti interessati.

Va parimenti pubblicato sul sito web della Corte di appello il regolamento.

### **ART. 13 (PUBBLICITA' DELLE SEDUTE)**

Le sedute del Consiglio giudiziario in composizione allargata sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui vengono discusse e/o esaminate questioni che implicano la trattazione o il riferimento a "dati sensibili", nonché tutte le questioni in relazione alle quali sussistono prevalenti ragioni di riservatezza. Sulla eventuale esclusione della pubblicità della seduta delibera il Consiglio giudiziario su richiesta anche di un solo componente prima dell'inizio della trattazione di ciascuna pratica o comunque non appena ne venga effettuata la richiesta.


Le sedute del consiglio giudiziario in composizione ristretta non sono pubbliche

### **ART. 14 (SEZIONE AUTONOMA PER I GIUDICI DI PACE)**

Alla sezione autonoma per i giudici di pace si applicano le norme previste per il Consiglio giudiziario in quanto compatibili.

Roma, 11 gennaio 2023

Il Segretario del Consiglio giudiziario  
Pierpaolo Bortone



Il Presidente del Consiglio giudiziario  
Giuseppe Meliadó

